

Art. 29

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

1. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico, arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.

Art. 30

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. E' fatto obbligo, per i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario, nel pubblico interesse, recingere la proprietà in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dal P.R.G. e dal N.C.D.S., stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso.
3. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V.

QUIETE PUBBLICA E ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31

Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, materia per la quale si rinvia al Piano di Zonizzazione acustica di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2005.

Art. 32

Attività rumorose temporanee Definizioni e deroghe

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari). Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall'art. 2 L. 447/95 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a

norma del presente Regolamento.

Art. 33
Cantieri edili, stradali ed assimilabili
Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 34
Orari cantieri

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e' consentito nel rispetto del presente Regolamento:

- giorni feriali
da Giugno a Settembre dalle 9.00 alle 13.00 e
 dalle 15.00 alle 19.00
da Ottobre a Maggio dalle 8.00 alle 12.00 e
 dalle 14.00 alle 20.00
- sabato dalle 9.00 alle 13.00

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziale qualsiasi attività rumorosa.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, luoghi di culto è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta indipendentemente dalla durata.
5. L'Ufficio competente puo' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia, così come può prevedere l'estensione degli orari, anche nel periodo notturno, in casi motivati .
6. Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorita' comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 35
Limiti massimi cantieri

1. Il limite massimo di immissione da non superare anche in deroga ai limiti di zona e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
2. Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore descritte precedentemente è consentito, previa specifica autorizzazione, a seguito di precisa motivazione documentata nella relazione tecnica, il limite di 85 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
3. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A) a finestre chiuse.
4. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Art. 36
Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' implicitamente concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 37
**Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per impianti di macchinari**

1. L'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e' vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
3. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri temporanei edilizi, stradali ed assimilabili) sul territorio comunale nel rispetto degli orari, dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 ovvero di quelle nel rispetto delle deroghe previste dall'art 35 del presente Regolamento e aventi durata inferiore a 100 gg./anno sono autorizzate in via permanente. In caso di attività di durata superiore a 100 giorni/anno e di contestuale supero dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 le imprese titolari di cantieri temporanei (edilizi, stradali ed assimilabili) devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, in duplice copia una richiesta motivata di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, completa degli allegati secondo la modulistica specifica, unitamente ad una relazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito dal comma 6, art. 2, L. 447/95.
4. La relazione firmata dal Tecnico Competente dovrà valutare il livello sonoro proveniente dal cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente Leq(A), presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.
5. L'amministrazione comunale, entro 25 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come

rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

6. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

7. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

8. Sono esentati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le attività di cui all'art. 45.

Art. 38

Modalità e contenuti delle domande di autorizzazione di cui all'art. 37

1. La documentazione minima di cui devono essere corredate le istanze di cui all'art. 37 del presente Regolamento è rappresentata da:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività, descrizione sintetica dell'attività,
- data inizio lavori, durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi con descrizione delle stesse,
- luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
- rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale del presente Regolamento;
- l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata (laddove prevista) e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
- la sottoscrizione, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

2. la citata relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà contenere almeno:

- clima acustico del luogo;
- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);
- valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

3. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

4. Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte di organi di controllo.

5. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Art. 39

Ulteriori prescrizioni per impianti di macchinari

1. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
2. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovra' essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
3. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprieta' o locali abitati da altri inquilini.
4. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovra' comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
5. Negli impianti di cui sopra dovra' comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
6. In casi particolari dovra' essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 40

Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 32 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente **50** (Art. 6 c.2 DGR 2510/98) giornate nell'arco di un anno.

Art. 41

Orari spettacoli

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore, di cui all'art. 40 del presente Regolamento, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00:30, per massimo 4 ore consecutive.
2. E' possibile derogare dal rispetto di tali orari in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso, da valutare di volta in volta previo parere e conseguente indirizzo da parte del Sindaco, fatti salvi i pareri eventualmente ostativi dei servizi competenti.
Le eventuali richieste di deroga all'orario per esigenze specifiche dei privati, visto l'iter più lungo, dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima.
3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 42
Limiti massimi spettacoli

1. Il limite massimo ammissibile di immissione in facciata da non superare e' di:

65 dB Leq(A) negli intervalli 9.00-13.00 e 16.00-00.30

2. Non si considerano i limiti differenziali.

3. Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Art. 43
Manifestazioni occasionali

1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- i. durata della manifestazione non oltre le ore 00.30 e per non più di 4 gg consecutivi;
- ii. emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 65 dB(A).

Art. 44
Modalità per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli a carattere temporaneo

1. Le attività temporanee possono avere durata massima fino a 4 giorni consecutivi e comunque per un numero massimo di giornate pari a 12 al mese e 50 all'anno, i soggetti interessati devono presentare comunicazione al protocollo comunale almeno 3 giorni prima dell'evento, allegando un'autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione della tipologia di attività e le modalità di svolgimento della stessa, nonché l'impegno al rispetto degli orari e dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. Le suddette attività dovranno inoltre non coincidere o essere in conflitto con manifestazioni organizzate dal Comune nelle aree limitrofe, prescrizione che si riterrà ottemperata previa apposizione di relativo visto dell'Ufficio Sport, Turismo e spettacolo, sulla comunicazione trasmessa .

3. Nel caso in cui l'intrattenimento musicale non fosse effettuato a causa del maltempo, la giornata potrà essere recuperata, previa comunicazione da parte del soggetto interessato il giorno successivo all'annullamento dell'evento.

4. Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo fossero effettuate senza presentazione della comunicazione oppure in casi accertati di superamento del limite massimo di cui all'art.46 del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste per le specifiche violazioni, l'esercizio non potrà svolgere attività musicali per tutto l'anno solare in corso, quando si configuri la reiterazione della violazione (dalla seconda violazione / anno).

Art. 45
Attività esenti dalla presentazione dell'istanza al rilascio
dell'autorizzazione ai lavori in deroga

1. Sono comunque esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione in materia di acustica, ma nel rispetto comunque dei limiti in deroga fissati dal presente Regolamento le seguenti attività:

- a) piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a 7 giorni che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione di durata non superiore a 3 gg.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 46
Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito negli orari di cui all'art. 34 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2. MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

4. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70

dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e i 65 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷24.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

5. ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada.

ART. 47

Attività di controllo

1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

ART. 48

Sanzioni inquinamento acustico

1. Il mancato rispetto dei precedenti articoli riferiti all'inquinamento acustico è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998 e, ove non previste da tale normativa, all'art. 78 ed allegato "A" del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

Art. 49

Sospensione revoca autorizzazioni attività rumorose

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa.

Art. 50

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità'.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere,

prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 51

Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00 non dovranno arrecare danno, molestia e disturbo al vicinato, come previsto dalla legge, dalla zonizzazione acustica e dal piano di risanamento acustico.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa relativa all'inquinamento acustico, gli intrattenimenti musicali in ambito privato (feste private), di qualsiasi natura, dovranno cessare alle ore 24:00.

Art. 52

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, che, per la loro insistenza e tonalita', siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicita' sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 53

Carico e scarico merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani".

Art. 54

Venditori e suonatori ambulanti

1. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili non è consentito nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od e' ammalato.
2. L'impiego di strumenti sonori è vietato dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 24:00 alle 08:00.
3. Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia, come previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Art. 55

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 56

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. I cani custoditi devono essere muniti di tatuaggio o microchip.
3. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
4. Ai sensi del presente articolo, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 57

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, cinema e ritrovi devono essere muniti di titolo autorizzativo ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, nel concedere l'autorizzazione, l'Ufficio competente accerta che l'attivita' non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo quanto previsto dalla normativa vigente come da Piano di Zonizzazione Acustica e Piano di Risanamento Acustico.

Art. 58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno ed il suono degli apparecchi dovra' essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini, come previsto dalla normativa vigente e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Art. 59

Carovane di nomadi – Divieto di campeggio

1. E' vietato il campeggio libero in tutto il territorio del Comune, comprese le carovane di nomadi.
2. Sulle spiagge è vietato il bivacco tramite posizionamento di tende o strutture provvisorie atte allo stazionamento / permanenza, sia nelle ore diurne che notturne.
3. All'accertamento della violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle tende, roulotte, ecc.